

Tribunale di Torino 1 aprile 2009 – Est. Stefania Tassone.

Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi

Opere pubbliche - Certificato di esecuzione lavori - Posizione del soggetto privato - Interesse legittimo - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza.

Il provvedimento che certifica l'esecuzione dei lavori è espressione del potere autoritativo della pubblica amministrazione; ne consegue che la posizione giuridica del privato si qualifica in termini di interesse legittimo tutelabile avanti al giudice amministrativo. (fb)

IL CASO.it

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta A. C. (di seguito A.) conviene in giudizio la PROVINCIA di TORINO, esponendo:

- di aver svolto, nell'ambito del restauro dell'Abbazia di Novalesa, lavori in subappalto per la F. C.;
- di essere stata inizialmente qualificata dalla stazione appaltante, per le opere realizzate, nella categoria OG2 (restauro e manutenzione);
- di essere stata successivamente "dequalificata" nelle categorie OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) e OS7 (finiture di opere generali di natura edile), a seguito di un procedimento di rettifica del provvedimento di qualificazione, avviato dalla Provincia sulla base delle osservazioni formulate dalla F. C. e conclusosi con l'emissione del certificato di esecuzione lavori.

Parte attrice chiede al Giudice una dichiarazione che attesti che i lavori da essa eseguiti rientrano nella prima (OG2) delle categorie attribuite dalla P.A..

Si costituisce regolarmente in giudizio la PROVINCIA di TORINO, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice adito e la propria carenza di legittimazione passiva.

Quanto al difetto di giurisdizione, parte convenuta evidenzia che il potere certificativo esercitato dalla Provincia di Torino, consistente nell'attestazione di veridicità di fatti che risultano all'Amministrazione come avvenuti, impone di escludere la giurisdizione del G.O., a favore di quella del G.A..

Con riferimento poi alla carenza di legittimazione passiva, sottolinea che - limitandosi la P.A. ad autorizzare il subappalto - essa non diviene parte di tale contratto (che si conclude esclusivamente tra appaltatore e ditte subappaltatrici), con la conseguenza che tra PA-stazione appaltante e ditte subappaltatrici non si instaura nessun rapporto giuridico legittimante la chiamata in giudizio della P.A. Tale rilievo troverebbe inoltre conferma nel fatto che il certificato di esecuzione lavori viene rilasciato dalla PA esclusivamente all'appaltatore.

Nel merito, infine, espone che il primo certificato di esecuzione lavori è stato rilasciato senza tener conto dell'assenza in capo all'odierna attrice di alcuni requisiti previsti dal D.P.R. 34/00 (in particolare, della previa realizzazione nel quinquennio precedente di lavori analoghi e dello svolgimento di un ruolo di coordinamento tecnico ed organizzativo nell'esecuzione dei lavori), risultando pertanto obbligata per la PA la rettifica della qualificazione dei lavori svolti dalla subappaltatrice.

Allo scadere dei termini concessi ex art. 183, co 6, c.p.c., il Giudice, rilevata la presenza di questioni pregiudiziali astrattamente idonee a definire il giudizio sulla base degli atti, invia la causa per precisazioni delle conclusioni e, scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattiene la causa a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il difetto di giurisdizione del giudice adito.

La Provincia di Torino eccepisce il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, sottolineando che il certificato di esecuzione lavori (contenente la qualificazione dei lavori e l'individuazione

delle imprese che li hanno svolti) è un provvedimento della P.A., a fronte del quale la posizione giuridica dell'impresa subappaltatrice, che mira a conseguire una specifica qualificazione, non può considerarsi un diritto soggettivo, bensì un mero interesse legittimo, come tale tutelabile davanti al giudice amministrativo.

IL CASO.it

Sul punto, parte attrice si oppone e, dopo aver richiamato la recente ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 6421/2008 che, in materia di appalto di opere pubbliche, afferma la giurisdizione esclusiva del GA nelle sole controversie relative alla procedura di affidamento, ribadisce la sussistenza della giurisdizione del Tribunale di Torino, trattandosi nel caso in esame di una controversia attinente all'esecuzione del contratto di appalto.

L'eccezione di parte convenuta va accolta.

L'esame, infatti, della normativa che disciplina il riparto di giurisdizione tra G.O. e G.A., alla luce della convergente giurisprudenza del Giudice delle Leggi, della Suprema Corte e del Consiglio di Stato, impone di ritenere sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.

Occorre partire dalla peculiarità del caso in esame, caratterizzato dalla presenza di un atto amministrativo che, pur non costituendo un passaggio della procedura di affidamento (e dunque non assoggettabile alla giurisdizione esclusiva del GA), non costituisce neppure un'espressione del mero potere privatistico della PA, proprio della fase di esecuzione del contratto.

Si tratta, infatti, di un atto amministrativo avente valore certificativo, ovvero di un atto con il quale la PA, valutando la tipologia delle opere eseguite ed il possesso dei requisiti di legge in capo alle ditte esecutrici dei lavori, esprime la propria discrezionalità tecnica nell'attribuzione delle diverse qualificazioni.

A fronte di tale provvedimento, espressione del potere autoritativo della PA, va dunque dichiarata – alle luce del sistema di ripartizione definito dagli artt. 2-5 LAC e costituzionalmente recepito dagli artt. 103 e 113 Cost. – la giurisdizione del GA, sebbene non in termini di giurisdizione esclusiva.

Sul punto va sottolineato che la centralità del criterio costituito dalla dicotomia diritto soggettivo – interesse legittimo è stata ribadita dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 204 del 2004; il Giudice delle Leggi, infatti, dopo aver esaminato i lavori Assembleari che portarono alla legge abolitiva del contenzioso amministrativo, ha affermato l'avvenuta costituzionalizzazione del criterio di ripartizione basato sulla natura della posizione giuridica fatta valere, attraverso gli artt. 103 e 113 Cost, che espressamente accolgono la categoria degli interessi legittimi.

Alla luce di tale ricostruzione normativa e giurisprudenziale, la presenza del provvedimento emanato dal Comune di Torino (certificato di esecuzione dei lavori), espressione – almeno nella parte in cui certifica la qualificazione dei lavori eseguiti – del potere autoritativo della P.A., impone di qualificare la posizione giuridica del privato in termini di interesse legittimo e di individuare il G.A. quale giudice costituzionalmente competente.

Quanto esposto porta a dichiarare il difetto di giurisdizione in capo al giudice adito e a ritenere superflua la trattazione degli ulteriori profili della controversia, che potranno eventualmente essere esaminati dal G.A. nel caso di riproposizione della domanda.

Le spese di giudizio.

Stante la complessità della causa, insita nella questione di riparto di giurisdizione, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale di Torino;

compensa tra le parti le spese di lite.

Torino, 1.4.2009

IL CASO.it

Minuta redatta dal Magistrato in tirocinio, dr.ssa Manuela Massino.